

o non decretati in primo grado; ma io rispondo che nella sostanza la quistione è sempre la medesima. E poi (e questa mi pare risposta alla quale non si resiste) se nonostante la nuova istruttoria la sentenza di primo grado sarà confermata, avrete anche più autorevole il giudicato; e se sarà difforme, in questo caso avrete il rimedio del terzo grado.

Aguglia. E se è errata anche la sentenza d'appello?

Fani. *Humanum est errare.*

D'altronde la revisione fu presso noi sempre considerata, tranne per pochi anni nel Veneto, il modo di dare una seconda sentenza a quella parte che ne aveva una sola per sè, ma non il modo di dare una terza sentenza a chi ne aveva già due, o una sola a chi non ne aveva alcuna. Ed ecco anche perchè io credo che debba considerarsi rispondente all'istituto il nome di giudizio di revisione.

Si potrebbe al più investire il magistrato di revisione della cognizione del rimedio straordinario della revoca oggi affidata allo stesso giudice che proferì la sentenza di cui si chiede la revocazione; ma d'altronde per le ragioni dette, io prego il Governo di limitare unicamente al caso di due sentenze difformi il ricorso alle Corti di Revisione.

Avremo altrimenti anche questo inconveniente: che tutti i giudizi d'appello precipiteranno addosso ai cinque tribunali di terza istanza, e troveremo queste cinque corti proprio soffocate di lavoro, perchè tutti, o certamente i più dei litiganti ricorreranno in revisione a Firenze, a Roma a Torino a Napoli o a Palermo. Avremo una grande occasione a moltiplicare le liti: e questo francamente mi pare si debba assolutamente evitare. (*Commenti*)

E il numero di magistrati o sarà insufficiente o dovrà essere di gran lunga aumentato. E pensate che le tabelle annesse al disegno di legge assegnano soltanto cinquecento magistrati per provvedere alle esigenze delle 24 Corti di appello e delle 5 Corti di revisione.

Con questa limitazione io credo che ciascuno debba dare il suo voto alla istituzione della Corte di revisione proposta nel disegno di legge, perchè conforme alla dottrina e tradizione italiana, perchè richiesta da una imperiosa necessità di giustizia. Ma oltre di ciò, questa istituzione mira a mantenere nella sua ragione vera la Corte suprema: di vigile custode ed osservatrice scrupolosa della legge e del diritto.

Purtroppo alle volte succede che questa suprema magistratura ora è costretta a lasciare sussistere una ingiustizia sentenziata dal tribunale di merito sol perchè è ad essa impedito conoscere il fatto tradito dalla sentenza di merito: ora invece, preoccupata dalle conseguenze di una grande ingiustizia che vede consumata dalla sentenza di merito, penetra essa addirittura nelle viscere del fatto, e colle formole artificiose dei travisamenti, delle motivazioni mancate o dei falsi supposti, annulla e rinvia.

E questo pericolo dettava alla coscienza onesta di Matteo Pescatore quelle pagine stupende sul travisamento del fatto nelle quali insegnava dovere il magistrato supremo in questi casi annullare, dichiarando che ciò non era in modo alcuno alterare l'istituto del quale egli era orgoglio e vanto, perchè quando un fatto è travisato doveva ritenersi che nella sentenza di merito mancava il fatto: e una sentenza senza esposizione di fatto, è sentenza nulla.

È con queste considerazioni, semplici e brevi, ma tutte ugualmente intese con una convinzione intima e pura come quella di tutti voi, che io sottopongo alla vostra attenzione autorevole il mio pensiero modesto su questo importante disegno di legge, il cui apparire deve salutarsi come un avvenimento, e la cui votazione sarà gloria del Parlamento italiano.

(*Bene! Bravo! — Vive approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galluppi al quale cede la sua volta l'onorevole Abignente.

Galluppi. Onorevoli colleghi. La riforma dell'ordinamento giudiziario, intorno alla quale, da tanti anni, si sono andati inutilmente travagliando l'ingegno quasi tutti i ministri, che si succedettero nel Dicastero della Giustizia, viene oggi finalmente all'esame del Parlamento, preparata con un sistema che veramente corrisponde all'altissimo fine cui è chiamata, con un sistema che, tenendo conto delle patrie tradizioni e profittando di quanto vi è di buono nelle altre legislazioni giudiziarie, mira ad imprimere un carattere veramente nazionale all'ordinamento della magistratura rendendola più elevata, più indipendente, più autorevole nell'esercizio della sua difficile missione.

Così, coadiuvato dall'onorevole Guardasigilli, l'illustre giureconsulto Giuseppe Zanardelli, dopo avere dotato l'Italia di due codici che formano l'ammirazione di tutti i